

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2748 del 14/05/2024
Oggetto	E-distribuzione S.p.A. - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 3 co.1 L.R. 8/2023 di nuova Cabina Primaria denominata "C.P. FORLI' OVEST" in via Zignola snc, nel Comune di Forlì in provincia di Forlì-Cesena (FC); AUT_12506252
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2848 del 14/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: E-distribuzione S.p.A. - *Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 3 co.1 L.R. 8/2023 di nuova Cabina Primaria denominata "C.P. FORLI' OVEST" in via Zignola snc, nel Comune di Forlì in provincia di Forlì-Cesena (FC); AUT_12506252*

LA DIRIGENTE

Visti:

- il T.U. delle disposizioni di Legge sulle Acque e Impianti Elettrici 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (artt. 87 e 88), con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la Legge 28/06/1986, n. 339 recante norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21/3/1988 n. 449, integrato con i D.M. 16/01/1991 e 05/08/1998;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Viste inoltre:

- la L.R. 30/2000 e s.m.i., "*Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento elettromagnetico*";
- la D.G.R. 197/2001, "*Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*";
- la L.R. 37/2002, "*Disposizioni regionali in materia di espropri*";
- la L.R. 26/2004, "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*";
- la D.G.R. 1138/2008, "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*";
- la D.G.R. 978/2010, "*Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*";
- la L.R. 8/2023 "*Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. delega di funzioni amministrative)*" entrata in vigore il 18/07/2023;
- la D.G.R. 417/2024 "*Direttiva inerente all'attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8*";

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpa e la competenza per il rilascio dell'autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021 con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

Richiamati inoltre:

- la Legge 06/12/1962, n. 1643 e il D.P.R. 04/02/1963, n. 36 relativi alla istituzione, alle competenze e all'organizzazione dell'ENTE, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla Legge 08/08/1992, n. 359, che ha trasformato l'Ente Nazionale Energia Elettrica – ENEL in ENEL S.p.A.;
- il Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 28 dicembre 1995 e s.m.i. *"Attribuzione all'Enel S.p.A., ai sensi dell'art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale"*;
- il D.Lgs. 16/03/1999, n. 79 che, in attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico interno dell'energia, con l'art. 13 ha disposto la costituzione di società separate, in base al quale l'ENEL S.p.A. ha costituito la nuova società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *"Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data"*;
- il cambiamento di ragione sociale di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in E-distribuzione S.p.A. a partire dal 30/06/2016;

Considerato che, con con istanza AUT_12506252 presentata il 29/11/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/202786 del 29/11/2023, E-Distribuzione S.p.A., avente sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000, ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 8/2023, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere elettriche:

- *Nuova Cabina Primaria denominata "C.P. FORLI' OVEST" in via Zignola snc, nel Comune di Forlì in provincia di Forlì-Cesena (FC); AUT_12506252;*

Preso atto che la Società E-distribuzione S.p.A. ha dichiarato che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza; e-distribuzione S.p.a., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è candidato al finanziamento relativo al PNRR per la Nuova Cabina Primaria denominata "FORLI' OVEST" CUP: F48B22001670006;
- l'intervento è finalizzato al miglioramento del grado di infrastrutturazione della rete elettrica di distribuzione e del livello di qualità del servizio, con i seguenti obiettivi:
 - aumentare l'hosting capacity della rete elettrica di distribuzione al fine di consentire la transizione energetica verso fonti di energia rinnovabili;
 - soddisfare l'incremento del fabbisogno di energia dovuto all'evoluzione della richiesta prevedibile nell'area circostante, in relazione alla transizione energetica;
 - garantire la piena contro-alimentazione della rete MT;
 - ridurre la durata delle interruzioni del servizio elettrico;
 - mantenere costanti i livelli di tensione;
- al fine di rispondere a tali esigenze, l'ubicazione ottimale della nuova CP risulta essere nell'area individuata, in quanto baricentrica ai carichi elettrici attuali e futuri. Così la nuova CP consentirà di servire anche la popolazione e le attività produttive presenti nelle aree limitrofe;
- la spesa presunta dell'opera è di 4.500.000 € circa;

Preso atto che E-distribuzione S.p.A. per le opere elettriche di cui trattasi ha richiesto:

- la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art.3 della L.R. 8/23 e a tal fine è stato depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- la dichiarazione di inamovibilità delle opere, ai sensi dell'art. 52- quater del DPR 327/01 e smi;

Evidenziato che l'infrastruttura in oggetto non risulta essere prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Forlì, per cui l'autorizzazione comporterà, ai sensi del punto 2.10 dell'Allegato al DM 22 ottobre 2022 e dell'art. 3 co. 2 della L.R. 8/2023, variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura con l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000) con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Dato atto che con nota prot. E-DIS-29/11/2023-1312129 del 13/03/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/204047 del 30/11/2023, ha presentato per le opere in oggetto la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie idrocarburi;

Considerato che l'impianto di cui trattasi risulta inserito nel "Programma annuale degli interventi – Anno 2023 – Area Regionale Emilia-Romagna" pubblicato da "E-distribuzione S.p.A." nel BURERT n. 54 del 01/03/2023 (Periodico Parte Seconda), ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 10/1993;

Evidenziato che l'avvio del procedimento è coinciso con il giorno 29/11/2023, data di ricevimento dell'istanza;

Considerato che, come previsto dal punto 2.5 dell'Allegato al DM 22 ottobre 2022 e dalla L.R. 8/2023, al fine di acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli Enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione in oggetto e delle opere indispensabili, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., considerato inoltre che per lo svolgimento della conferenza di servizi non risulta applicabile la modalità accelerata prevista dal D.L. 76/2020 (così come modificato dal D.L. 13/2023) in quanto una durata di 45 giorni è inconciliabile con il periodo incomprimibile di 60 giorni per il deposito e la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei proprietari interessati dalle procedure espropriative previsto dal combinato disposto degli artt. 11 e 16 del L.R. 37/2002, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in qualità di autorità procedente, ha indetto, con nota PG/2023/210482 del 12/12/2023 la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90, invitando a parteciparvi anche gli Enti/Aziende coinvolti per gli aspetti e competenze di seguito riportati:

- **COMUNE DI FORLÌ:**
 - nulla osta di competenza, ai fini territoriali, ambientali e paesaggistici, nonché il consenso di massima per l'interessamento delle strade od opere comunali;
 - conformità urbanistica;
 - valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - autorizzazione paesaggistica ambientale ai sensi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - permesso di costruire ai sensi della L.R. 30 luglio 2013 n. 15 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione sismica, ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i.;
 - autorizzazione taglio piante (di competenza del Servizio Infrastrutture Mobilità verde e Arredo Urbano - Unità Verde e arredo urbano);
- **PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA:**
 - la conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) delle varianti urbanistiche (localizzazione dell'infrastruttura);

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ - CESENA**
 - valutazione progetto ai sensi dell'art.3 del DPR 01/08/2011 n.151;
- **MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - il nulla-osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
 - parere sull'autorizzazione paesaggistica del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione**
 - nulla osta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 come modificato dal D.Lgs. n. 207/2021, della L.R.17/07/2023, n. 8 e del "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici" approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 - artt. 111, 112 e 120,
- **COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA:**
 - il nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
 - il nulla-osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
- **AERONAUTICA MILITARE – Comando 1ª Regione Aerea:**
 - il nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
 - il nulla-osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
- **COMANDO MARITTIMO NORD – Ufficio Infrastrutture e Demanio:**
 - il nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775);
 - il nulla-osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
- **AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ED AUTOSTRADALI - Sez. coord. di Bologna ex U.S.T.I.F. di Venezia:**
 - il nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- **RFI SPA - DPT BOLOGNA**
 - autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 753/80, per l'esecuzione di lavori all'interno della fascia di rispetto prevista dall'art.49 del D.P.R. 753/80;
- **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA:**
 - autorizzazione/concessione per immissione acque meteoriche nel canale di bonifica denominato San Lazzaro 4° Ramo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con delibera di C.d.A. n. 049 del 09/04/2015 e ai sensi del Titolo VI Capo I del R. D. 08/05/1904 n. 368;
 - autorizzazione/concessione ai fini della costruzione di manufatto in alveo per la realizzazione strada di collegamento alla Cabina denominata "FORLÌ OVEST";

- SNAM RETE GAS SpA
 - nulla osta per interferenza ad effettuare gli interventi descritti negli elaborati grafici allegati all'istanza;
- E.N.A.C. SPA
 - asseverazione di non interferenza redatta ai fini della verifica degli ostacoli alla navigazione aerea, inerente l'impianto in oggetto;
- E.N.A.V. SPA
 - asseverazione di non interferenza redatta ai fini della verifica degli ostacoli alla navigazione aerea, inerente l'impianto in oggetto;
- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA ROMAGNA - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena:
 - nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI FORLÌ – Dipartimento Di Sanità Pubblica:
 - il parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
 - il parere congiunto con Arpae ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.R. 8/23 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
- ARPAE:
 - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali Area est:
 - parere in merito alla proposta di variante urbanistica;
 - parere congiunto con AUSL DSP ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.R. 8/23 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
 - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - S.A.C. di Forlì-Cesena:
 - nulla-osta ai fini minerari ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del R.D. 29/07/1927 n. 1443;

Dato atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 co. 2 della L. 8/2023, viste la richiesta della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si è provveduto ai sensi degli artt. 11 e 16 della L.R. 37/2002 (*Disposizioni regionali in materia di espropri*) con la pubblicazione in data 20/12/2023 dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza:

- sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- all'Albo Pretorio del Comune di Forlì;
- all'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- sul quotidiano "Il Resto del Carlino" edizione di Forlì;

Evidenziato che con nota del 21/12/2023, PG/2023/16989, si è provveduto inoltre alla comunicazione al proprietario dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera con le modalità indicate dalla L.R. 37/2002;

Dato atto che entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L.R. n. 8/2023 e degli articoli 11 e 16 della L.R. n. 37/2002, non sono pervenute osservazioni, relativamente al progetto, né da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, né da parte dei titolari di interessi pubblici o privati e neppure da parte dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati;

Tenuto conto che sono pervenute le seguenti note di richiesta di integrazioni da parte dei componenti della Conferenza di servizi:

- Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica, prot. n. 164667/2023 del 22/12/2023 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2023/220214 del 28/12/2023);
- Comune di Forlì – Servizio Edilizia e Sviluppo Economico, prot. n. 164520/2023 del 22/12/2023 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2023/220214 del 28/12/2023);
- SNAM Rete Gas Spa, prot. n. 385/2023 del 22/12/2023 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2023/220292 del 28/12/2023);
- Consorzio di Bonifica della Romagna – prot. n.52 del 02/01/2024 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2023/18998 del 31/01/2024);
- Azienda USL Romagna – Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 52/2024 del 02/01/2024 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2023/18998 del 31/01/2024)
- RFI spa – prot. n.RFI-VDO-DOIT.BO.ING\A0011\P\2024\914 (assunto al protocollo di Arpae con PG/2024/24660 del 08/02/2024);
- Arpae – Area prevenzione ambientale Area Est - Servizio Sistemi Ambientali Area est, con nota PG/2024/0029387 del 15/02/2024;

Dato atto che:

- in data 09/02/2024 nostro protocollo PG/2024/25984 Arpae SAC di Forlì-Cesena ha inviato ad E-Distribuzione SpA e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi la suddetta richiesta di integrazioni, sospendendo quindi i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione integrativa;
- in data 23/02/2024, nostro protocollo PG/2024/35608, E-Distribuzione SpA ha inviato le integrazioni richieste riattivando quindi i termini del procedimento;
- in data 23/02/2024 Arpae con protocollo PG/2024/35608 ha inviato a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le integrazioni richieste;

Dato atto quindi del fatto che il termine perentorio di 90 giorni dalla indizione della Conferenza di Servizi entro il quale gli Enti/Aziende in indirizzo dovevano rendere ad Arpae SAC di Forlì-Cesena le rispettive determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/90, è scaduto il giorno 25/03/2024 e risultavano pervenuti ad Arpae SAC di Forlì-Cesena i pareri/nulla osta dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi :

- COMUNE DI FORLÌ' - assunto al PG/2024/55762 del 25/03/2024;
- PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA - Decreto Presidente N. 24 del 25/03/2024;
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLÌ' - CESENA - Prot. n. 1830 del 05/02/2024;
- MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - Prot. n. 2020-P del 05/01/2024 assunto al PG/2024/1530 del 05/01/2024; Prot. n. 8490-P del 15/03/2024 assunto al PG/2024/50758 del 15/03/2024; Prot. n. 3611-P del 06/03/2024 assunto al PG/2024/50758 del 15/03/2024;
- MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione - assunto al PG/2024/9355 del 16/01/2024;
- COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA - assunto al PG/2024/6842 del 15/01/2024;
- AERONAUTICA MILITARE – Comando 1ª Regione Aerea - Prot. n. 1356 del 22/01/2024 assunto al PG/2024/12237 del 22/01/2024;
- COMANDO MARITTIMO NORD – Ufficio Infrastrutture e Demanio: Prot. n. 38944 del 14/12/2024 assunto al PG/2023/215271 del 19/12/2023;

- AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ED AUTOSTRADALI - Sez. coord. di Bologna ex U.S.T.I.F. di Venezia- Prot. n. 15404 del 27/02/2024 assunto al PG/2024/37663 del 27/02/2024;
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - Prot. n. 8814 del 11/03/2024 assunto al PG/2024/46881 del 11/03/2024;
- SNAM RETE GAS SpA - Prot. n. 083/2024 assunto al PG/2024/51574 del 18/03/2024;
- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA ROMAGNA - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena - Prot. n. 88510 del 19/12/2023 assunto al PG/2023/218050 del 22/12/2023;
- AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI FORLÌ – Dipartimento Di Sanità Pubblica - assunto al PG/2024/55185 del 22/03/2024;
- ARPAE:
 - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali Area est: PG/2024/38597 del 28/02/2024 - PG/2024/57322 del 26/03/2024;
 - Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAC di Forlì-Cesena - PG/2024/54587 del 21/03/2024;

Considerato che tali determinazioni sono state rese disponibili al proponente e a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza di servizi nel corso del procedimento attraverso condivisione su Drive e che le stesse sono conservate in atti presso Arpae SAC di Forlì-Cesena;

Dato atto che entro il giorno 25/03/2024, termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e smi, tenuto conto della sospensione dei termini del procedimento per la richiesta di integrazioni, non risultava pervenuta ad Arpae S.A.C di Forlì-Cesena la determinazione dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi relativamente agli aspetti di competenza evidenziati:

- E.N.A.C. SPA - eventuali osservazioni sull'asseverazione di non interferenza redatta da E-Distribuzione SpA ai fini della verifica degli ostacoli alla navigazione aerea, inerente l'impianto in oggetto;
- E.N.A.V. SPA - eventuali osservazioni sull'asseverazione di non interferenza redatta da E-Distribuzione SpA ai fini della verifica degli ostacoli alla navigazione aerea, inerente l'impianto in oggetto;
- RFI SPA - DPT BOLOGNA - autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 753/80, per l'esecuzione di lavori all'interno della fascia di rispetto ferroviaria prevista dall'art.49 del D.P.R. 753/80;

Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine del 25/03/2024 della determinazione di competenza da parte di un Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di servizi equivale ad un assenso senza condizioni e che, pertanto, sono stati considerati come acquisiti i suddetti assensi impliciti di:

- E.N.A.C. SPA;
- E.N.A.V. SPA;
- RFI SPA - DPT BOLOGNA;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate delle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Valutato che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consentiva di concludere positivamente la Conferenza di servizi senza la necessità di svolgere la riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d) del comma 2. dell'art. 14-bis della L. 241/90;

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra riportato, con nota registrata al protocollo di Arpae con PG/2024/59557 del 28/03/2024, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, stabilendo che, vi erano le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione unica della cabina primaria in oggetto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 8/2023 nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti sopraccitati;

Dato atto che, a seguito della successiva nota di ENAC assunta al protocollo PG/2024/61774 del 03/04/2024, si è appurato che ENAC ed ENAV SpA non dovevano in realtà trasmettere alcuna determinazione in merito alla decisione della Conferenza di servizi entro la scadenza del 25/03/2024, dal momento che E-Distribuzione SpA aveva presentato fin dall'inizio del procedimento l'asseverazione redatta da tecnico abilitato che attesta l'esclusione dall'iter valutativo di competenza di ENAC e ENAV SpA, allegando il report della procedura telematica di verifica preliminare di interferenza con gli aspetti aeronautici, come previsto dalla procedura pubblicata sul sito internet di ENAC;

Preso atto che successivamente il Consiglio Comunale di Forlì con atto deliberativo n. 21 del 08/04/2024, trasmesso con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/98634 del 23/06/2021, ha deliberato:

“...omissis...”

2. Di esprimere, ai sensi ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato al DM 22 ottobre 2022 e dell'art. 3, comma 1 della L.R. 8/2023, PARERE FAVOREVOLE al progetto definitivo ed alla variazione urbanistica - che conseguirà all'adozione del provvedimento conclusivo di autorizzazione da parte di ARPAAE di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 2-bis comma 3 della L.R. 10/93 - CONDIZIONATO alle prescrizioni formulate nei pareri/autorizzazioni dei competenti servizi comunali;

3. Di dare atto – come in premessa illustrato - che a seguito del deposito non risultano pervenute ad ARPAAE SAC di Forlì-Cesena osservazioni sul progetto definitivo;

4. Di dare atto che il provvedimento di autorizzazione - che sarà emanato da ARPAAE a conclusione della procedura autorizzativa prevista al punto 2 dell'Allegato al Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, integrata con quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 8/2023 - avrà diretta efficacia sulla variazione degli strumenti urbanistici comunali e che, conseguentemente, la previsione dell'opera e i relativi vincoli espropriativi saranno recepiti d'ufficio negli elaborati urbanistici, che si allegano alla presente deliberazione, unitamente al progetto definitivo redatto da E-DISTRIBUZIONE:

- PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA E-DISTRIBUZIONE (in atti – link riportato nell'atto di indizione di ARPAAE, in atti con PG 158339 del 12/12/2023)*
- ELABORATI DI VARIANTE URBANISTICA (allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione)*
 - PSC – POC – RUE – tavole VA 18 (stato modificato)*
 - POC – tavola P 18*
 - RUE – tavola P 18*
 - POC - Elenco Vincoli espropriativi*
 - POC – Allegato Vincoli espropriativi*

5. Di dare atto che le modifiche riportate nei suddetti elaborati saranno recepite e coordinate all'interno della strumentazione urbanistica vigente, a conclusione del procedimento autorizzativo da parte di ARPAAE;

...omissis...”;

Considerato che, visti il parere favorevole in merito alla proposta di variante espresso dal Consiglio Comunale di Forlì con la Deliberazione N. 21 del 08/04/2024 ed il parere motivato di sostenibilità ambientale positivo, ai sensi del combinato disposto art. 19 LR 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/06, relativamente agli effetti di variante degli strumenti urbanistici espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena con il Decreto del Presidente N. 24 del 25/03/2024, vi sono le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione unica della cabina primaria in oggetto ai sensi dell'art. 3,

comma 1 della L.R. n. 8/2023, che comporta, in relazione a quanto indicato nel punto 2.10 dell'Allegato al DM 22 ottobre 2022 e nell'art. 3 co. 2 della L.R. 8/2023, variante allo strumento urbanistico del Comune di Forlì con la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità delle opere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi;

Precisato che la variante allo strumento urbanistico comunale, comprendente la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, risulta individuata dai seguenti elaborati allegati alla Deliberazione n. 21 dell'8 Aprile 2024 del Consiglio Comunale di Forlì:

- PSC – POC – RUE – tavole VA 18 (stato modificato)
- POC – tavola P 18
- RUE – tavola P 18
- POC - Elenco Vincoli espropriativi
- POC – Allegato Vincoli espropriativi

allegati, rispettivamente quali Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5 al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;

Preso atto che con nota prot. n. E-DIS-11/04/2024-0401084, nostro protocollo PG/2023/67548 del 11/04/2024, la Società E-distribuzione S.p.A. ha attestato di aver provveduto in modo virtuale all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00), di cui D.P.R. 642/1972 e s.m.i., facendo riferimento al Provvedimento Aut. AdE n. 133874/99;

Dato atto che il richiedente E-distribuzione S.p.A. non è soggetto all'obbligo di presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in quanto concessionario del servizio pubblico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Forlì, sulla base del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 ottobre 2003 *“Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.A. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la D.G.R. n. 2291 del 27/12/2021 *“Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Viste la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-27 del 13/03/2024 con cui è stata disposta un'ulteriore proroga degli incarichi conferiti fino al 31/05/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, titolare dell'Incarico di funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)”* attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Dato atto inoltre che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 3 co.1 L.R. 8/2023, la Società E-distribuzione S.p.A., – Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000) **alla costruzione ed esercizio** dell'impianto elettrico così denominato: *“Nuova Cabina Primaria denominata “C.P. FORLÌ OVEST” in via Zignola snc, nel Comune di Forlì in provincia di Forlì-Cesena (FC) AUT_12506252”*, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:**
 - 1.1 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì, **entro 3 mesi** da quando questa sarà avvenuta;
 - 1.2 l'impianto dovrà essere collaudato a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2023 a cura del titolare dell'autorizzazione che trasmetterà il certificato di **collaudo** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
 - 1.3 l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
 - 1.4 la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
2. di **precisare che la presente autorizzazione**, ai sensi del combinato disposto del punto 2. dell'Allegato al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 20 ottobre 2022 con il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 8/2023, **sostituisce e comprende le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:**
 - titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 di competenza del Comune di Forlì - Servizio Edilizia e Sviluppo Economico - prot. 34820 del 20/03/2024 (nostro protocollo PG/2024/55762 del 25/03/2024);
 - nulla-osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 co.6 L. 447/95 di competenza del Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Ambiente, prot. 24013/2024 del 26/02/2024, (nostro protocollo PG/2024/55762 del 25/03/2024);
 - nulla-osta taglio piante ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Forlì di competenza del Comune di Forlì - Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde - Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del verde, prot. 15668/2024 del 06/02/2024 (nostro protocollo PG/2024/55762 del 25/03/2024);

- Autorizzazione Paesaggistica N. 10 Registro Paesagg. 2024, Protocollo N. 34134/2024 del 19/03/2024, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza del Comune di Forlì;
- espressione del parere favorevole al progetto definitivo ed alla variazione urbanistica - Consiglio Comunale di Forlì con atto deliberativo n. 22 del 08/04/2024,
- espressione del parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente agli effetti di variante urbanistica degli strumenti urbanistici del Comune di Forlì e parere di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTCP) - Decreto Presidente della Provincia di Forlì-Cesena N. 24 del 25/03/2024;
- nulla-osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775 e parere ai sensi art. 41 c.4. D.Lgs 36/2023 di competenza del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di Ripresa e resilienza - Prot. n. 220-P del 05/01/2024 (nostro protocollo PG/2024/1530 del 05/01/2024);
- parere favorevole valutazione progetto antincendio di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena - Prot. n. 1830 del 05/02/2024;
- parere, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.R. 8/23 relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, integrato AUSL DSP e Arpae con le procedure dell'art. 17 della L.R. 44/95 (nostro protocollo PG/2024/55185 del 22/03/2024);
- nulla-osta di competenza dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Prot. n. 1356 del 22/01/2024 (nostro protocollo PG/2024/12237 del 22/01/2024), della Marina Militare Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e demanio Prot. n. 38944 del 14/12/2024 (nostro protocollo PG/2023/215271 del 19/12/2023) e del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari (nostro protocollo PG/2024/6842 del 15/01/2024);
- nulla-osta definitivo alla costruzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione (nostro protocollo PG/2024/9355 del 16/01/2024);
- parere idraulico favorevole condizionato per scarico acque meteoriche e realizzazione di nuovo attraversamento sullo scolo San Lazzaro, per scarico di acque meteoriche, rifacimento attraversamento esistente, mantenimento parallelismo sullo scolo San Lazzaro 4 Ramo, ai sensi del R.D. n.368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale, rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 8814 del 11/03/2024 (nostro protocollo PG/2024/46881 del 11/03/2024);
- nulla-osta condizionato per interferenza con metanodotto esistente rilasciato da Snam Rete Gas SpA con Prot. n. 083/2024 del 15/03/2024 (nostro protocollo PG/2024/51574 del 18/03/2024);
- nulla-osta per interferenze con miniere solide rilasciato da Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena con Prot. n. 88510 del 19/12/2023 (nostro protocollo PG/2023/218050 del 22/12/2023);
- nulla-osta per interferenze con miniere di acque termali e minerali espresso da Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - SAC di Forlì-Cesena con protocollo PG/2024/54587 del 21/03/2024;
- autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 753/80, per opere di realizzazione di una nuova recinzione e una nuova strada privata di accesso all'interno della fascia di rispetto, prevista dall'art.49 del D.P.R. 753/80, in corrispondenza della linea ferroviaria Bologna - Rimini dalla pk 59+304 alla 59+450 al lato dx., acquisita implicitamente come assenso senza condizioni ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. vista la mancata comunicazione della determinazione di competenza da parte di RFI SPA - DPT BOLOGNA entro il termine del 25/03/2024 di conclusione dei lavori della Conferenza di servizi asincrona e semplificata;

riportati nell'Allegato 6 "Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai componenti della Conferenza di servizi e ricompresi dall'autorizzazione unica", allegato al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;

3. **di stabilire** che la Società E-distribuzione S.p.A. deve **adempiere alle seguenti prescrizioni e condizioni contenute nei pareri e nulla osta** espressi dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi di seguito riportate:

3.1. COMUNE DI FORLÌ:

- 3.1.1 Nulla-osta acustico condizionato ai sensi art. 8 co.6 L. 447/95 - Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Ambiente, prot. 24013/240 del 26/02/2024, (assunto al protocollo Arpae PG/2024/55762 del 25/03/2024):

Il nulla-osta acustico è subordinato alle seguenti condizioni:

1) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;

2) entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione unica dovrà essere fornita una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale contenente le caratteristiche delle sorgenti non valutate ovvero in ordine ai "contributi degli interruttori AT". Nello specifico si dovrà relazionare sui tempi di funzionamento, indicando eventuali requisiti acustici di tali sorgenti (potenza sonora o livello di pressione sonora a distanza nota, eventuali componenti impulsive). Se sulla base di quanto sopra se il contributo di dette sorgenti, risultasse significativo, la relazione dovrà quindi contenere una nuova valutazione sul rispetto dei limiti di legge, da verificare tenendo conto del contributo di dette sorgenti, oltre alle altre sorgenti presenti e attivabili contemporaneamente;

3) entro 60 giorni dall'entrata in servizio della cabina primaria dovrà essere fornita una relazione tecnica a firma del TCA contenente l'esito di una misura post operam effettuate presso il recettore preso in esame, volta a verificare il rispetto dei limiti di legge; nello specifico tale rispetto andrà verificato in periodo diurno e notturno in concomitanza con lo svolgimento delle attività acusticamente più rilevanti, tenendo conto quindi del contributo, di tutte le sorgenti presenti, e durante l'uso contemporaneo delle stesse. Dovrà quindi essere valutata sia nel periodo notturno che diurno, l'eventuale presenza di componenti tonali e impulsive;

4) qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto precedente al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Si avverte che:

– il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;

– qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione Comunale al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

- 3.1.2 Autorizzazione Paesaggistica N. 10 Registro Paesagg. 2024, Protocollo N. 34134/2024 del 19/03/2024, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

rilasciata dal Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Pianificazione Urbanistica, prot. 24013/240 del 26/02/2024 (nostro protocollo PG/2024/55762 del 25/03/2024):

L'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere in oggetto, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.22.01.2004, n.42, è rilasciata alle condizioni dettagliate nel parere vincolante espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Ravenna P.g. 3611 del 06/03/2024 e confermato dalla Soprintendenza Speciale per il PNR con parere Pg. 8490 del 15/03/2024, di seguito riportate:

- a) i due tralicci "pali-gatto"/sostegni AT dovranno avere un trattamento cromatico superficiale opaco non riflettente e dovranno essere di colore verde fino ad un'altezza pari circa a quella della alberature circostanti, mentre la parte sommitale dovrà avere una cromia grigio azzurra dedotta dalle palette del cielo;
- b) per consentire un migliore inserimento paesaggistico ed una maggiore compatibilità materica, la pavimentazione del piazzale interno all'area e della nuova strada di accesso saranno realizzati in calcestruzzo drenante pigmentato dei colori delle terre o, in alternativa, in conglomerato bituminoso albino, drenante ad elevata porosità intergranulare e pigmentazione dei toni delle terre;
- c) dovranno essere salvaguardati eventuali elementi arborei di pregio presenti nell'area di intervento e si piantumeranno nuove essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone disposte in maniera irregolare lungo il perimetro dell'intera area recintata al fine di garantire un maggior effetto di naturalità ed un miglior inserimento degli apparati tecnologici nel contesto paesaggistico;
- d) la tinteggiatura delle opere esterne in elevazione del nuovo fabbricato dovrà essere nei toni delle terre per consentire un miglior inserimento paesaggistico;
- e) al fine di ridurre l'inquinamento luminoso e l'interferenza visiva degli elementi di illuminazione ordinaria proposti con il contesto paesaggistico di riferimento, evitando la creazione di effetti di bagliore diffuso, bagliori accecanti localizzati e di sconfinamenti luminosi che potrebbero alterare la percezione notturna del paesaggio, si utilizzeranno lampade da esterno appositamente progettate per ridurre la dispersione di luce verso l'alto, con punti luce opportunamente schermati in maniera che il fascio luminoso prodotto sia diretto esclusivamente verso il basso;
- f) al fine di una migliore integrazione paesaggistica, gli apparecchi illuminanti dei percorsi stradali e pedonali avranno un trattamento materico superficiale opaco, non riflettente; una colorazione che sia una media cromatica dei toni presenti nel contesto circostante (toni del verde o delle terre).

Si ricorda che la demolizione di un bene culturale è soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 21 c.1 lett. a) e che anche tale procedimento, la cui istruttoria è curata dalla Soprintendenza, è in capo alla Commissione regionale per il patrimonio culturale (art. 47 DPCM n. 169/2019) presso il Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del MiC, da attivarsi solo in seguito della conclusione positiva del procedimento di verifica dell'interesse culturale.

L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

L'autorizzazione paesaggistica fa salva l'acquisizione di altri titoli abilitativi/autorizzazioni o pareri prescritti da diversa normativa per la realizzazione dell'intervento ed è finalizzato ai soli aspetti paesaggistici.

3.1.3 Titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 380/2001 - Servizio Edilizia e Sviluppo Economico - prot. 34820 del 20/03/2024 (nostro protocollo PG/2024/55762 del 25/03/2024):

Il Titolo abilitativo è soggetto alle prescrizioni, avvertenze e richiami generali di cui in prosieguo.

Prescrizioni:

1. dovrà essere rispettato l'art. 50 delle norme di PSC, trattandosi di intervento in area a vulnerabilità alta;
2. i parapetti delle scale della Cabina Primaria Media Tensione dovranno rispettare i parametri prescritti dall'art. 4.3.5 del RUE - Parte prima;
3. prima dell'inizio lavori dovrà essere acquisita autorizzazione sismica ai sensi del Capo IV del DPR 380/01;
4. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comunicazione impresa esecutrice e adempimenti in relazione al D.Lgs n. 81/2008);
5. l'inizio lavori è, altresì, subordinato alla presentazione della documentazione antimafia: ai sensi dell'art. 32 della L.R. 18/2016, per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 150.000 euro, prima dell'inizio lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di divieto, decadenza o sospensione previste all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione di avvenuto rilascio della comunicazione antimafia;
6. rispetto del punto 4.1 dell'allegato 1) alla Delibera regionale n. 699/2015, per il quale il committente dei lavori provvede ad allegare l'elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto, in dotazione all'opera realizzata, alla presentazione di SCIA di conformità edilizia e di agibilità.

Avvertenze:

1. la data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Forlì - Servizio Edilizia e Sviluppo Economico e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena;
2. il **titolo unico abilitativo** (di seguito *titolo*) **decadrà**, di diritto:
 - se i lavori non avranno avuto **inizio entro un anno** dalla data del *titolo*;
 - se l'opera non sarà **ultimata entro 3 anni** dalla data del *titolo*;
 - con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito dal *titolo* stesso.

Richiami generali all'obbligo:

1. della osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n. 380, alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge regionale 21.10.2004, n. 23, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.);
2. dell'osservanza delle norme tecniche di buona costruzione;

3. di soddisfare, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento urbanistico edilizio;
4. di predisporre, nel caso di fabbricato lontano dal ciglio della strada, un palo per l'integrazione della numerazione civica.

3.2 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FORLI' - CESENA - Prot. n. 1830 del 05/02/2024;

Parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

P1) Le macchine elettriche dovranno essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al Titolo III del dm 15 luglio 2014,

P2) In conformità all'allegato "I" Titolo II punto 4 del dm 15/07/2014, ai fini della determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile, poiché dalla relazione è emerso che sono considerate installazioni fisse, dovranno interpersi fra le macchine elettriche dei setti divisori, resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le seguenti dimensioni:

altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) in caso contrario pari a quello della sommità del cassone della macchina elettrica;

lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza della macchina a seconda dell'orientamento della stessa.

P3) In conformità all'allegato "I" Titolo II punto 8 del dm 15/07/2014, il sezionamento di emergenza deve essere effettuato in accordo alla normativa tecnica applicabile e deve comunque garantire la continuità di esercizio l'alimentazione delle utenze di emergenza nonché degli impianti di protezione attiva.

P4) In conformità all'allegato "I" Titolo II punto 9 del dm 15/07/2014, devono essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando VVF di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

3.3 MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di Ripresa e resilienza - Prot. n. 8490-P del 15/03/2024 assunto al PG/2024/50758 del 15/03/2024:

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi dell'art. 1, c. 4 e 6, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, l'intervento in oggetto è sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui ai successivi commi 7 e ss. Al riguardo, si specifica che, ai sensi dell'art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8, le indagini preventive prescritte devono concludersi prima dell'affidamento dei lavori ovvero, qualora non fosse motivatamente possibile, entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi: in questo secondo caso, «*il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell'esito della [verifica preventiva dell'interesse archeologico]*». Si evidenzia, infatti, che restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza conseguenti all'esito finale delle indagini prescritte, di cui all'art. 1, c. 8-9, dell'All. I.8 al

D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle "Linee guida" in materia, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e tuttora vigenti laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Il Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, dovrà comunicare alla Soprintendenza, per iscritto e con almeno 10 giorni di anticipo, la data di inizio dei lavori e dovrà altresì mantenere i contatti con i funzionari incaricati dalla stessa Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali rinvenimenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della stessa Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera. A tal fine la Direzione lavori dovrà preliminarmente contattare la Soprintendenza che procederà, secondo i casi, agli opportuni sopralluoghi.

3.4 MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Direzione Generale per i Servizi di comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione - assunto al PG/2024/9355 del 16/01/2024:

Il nulla osta definitivo alla costruzione è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze secondo quanto presentato nell'Atto di sottomissione 3 n. 5782 del 27/04/2006 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma e nella Dichiarazione di impegno del 30/11/2023, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dalle condutture di energia elettrica asservite alla cabina primaria 132/15 kV in realizzazione;
2. tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione tecnica n. ED-GPC_EMR-CP- DE001386124-G-001, nelle Planimetrie di impianto n. EDGPC_EMR-CP-DE001386124-P-005 e n. ED-GPC_EMR-CP-DE001386124-P-006 del 18/10/2023 relativi alla nuova Cabina Primaria in costruzione denominata "Forlì Ovest", sita in comune di Forlì.

3.5 AERONAUTICA MILITARE – Comando 1^a Regione Aerea - Prot. n. 1356 del 22/01/2024 assunto al PG/2024/12237 del 22/01/2024:

Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 kV;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aaeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quote s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare.

3.6 COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD: Prot. n. 38944 del 14/12/2024 assunto al PG/2023/215271 del 19/12/2023;

La Società richiedente, nel realizzare i lavori, dovrà effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia.

3.7 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA - Prot. n. 8814 del 11/03/2024 assunto al PG/2024/46881 del 11/03/2024:

Tutte le opere incidenti su canali e pertinenze di bonifica dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale.

Tutto ciò premesso e motivato, si esprime Parere idraulico favorevole condizionato per l'intervento in oggetto, compreso le opere ricadenti nella fascia di rispetto di m. 10,00 dei canali consorziali San Lazzaro e San Lazzaro 4 ramo, fermo restando che:

- in caso di modifiche ai parametri direttamente connessi agli aspetti idraulici, quali ad esempio la variazione del rapporto tra le superfici permeabili ed impermeabili od il cambiamento dell'altezza del battente idraulico, sarà necessario provvedere all'aggiornamento del volume minimo di laminazione, verificando altresì il diametro della condotta strozzata ed i parametri caratteristici del manufatto di regolazione della portata, il tutto nel rispetto del requisito richiesto dal Consorzio Di Bonifica di Q_{max} scaricabile = 10 l/sec Ha, o diametro minimo funzionale DN125.

- la responsabilità circa l'idoneità e l'efficienza del sistema di regolazione della portata resta in capo al soggetto attuatore ed ai propri tecnici progettisti

Per poter procedere all'esecuzione delle opere E-Distribuzione SpA dovrà attendere il rilascio dell'autorizzazione consorziale allegata alla PEC del 30/11/2023 ed acquisita agli atti consorziali al prot. cons. n. 39380 e successivi per opere sullo scolo San Lazzaro e dell'autorizzazione consorziale allegata alla PEC del 23/02/2024 ed acquisita agli atti consorziali al prot. cons. n. 6571 per opere sullo scolo San Lazzaro 4 Ramo.

3.8 SNAM RETE GAS SpA - Prot. n. 083/2024 assunto al PG/2024/51574 del 18/03/2024:

E' concesso nulla-osta, per quanto di competenza di Snam Rete Gas SpA, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate come da documentazione allegata alle comunicazioni intercorse, e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

a) L'inizio dei lavori nel tratto interferente la condotta di Snam Rete Gas SpA dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio (tel. 0543 576066) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.

b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la Snam Rete Gas SpA abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti del metanodotto;

c) L'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità delle condotte di Snam Rete Gas SpA potranno essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di

dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15t. dotati di benna liscia, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale di Snam Rete Gas SpA presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;

d) Le attività di scavo per la realizzazione della viabilità dovranno avere una profondità massima consentita di mt 0,50 e non potranno essere posati sottoservizi, come peraltro dichiarato dalla proponente.

e) Durante la fase di realizzazione della cabina primaria, sulla viabilità potranno transitare mezzi d'opera dal peso complessivo a pieno carico di massimo di 100 t. come peraltro dichiarato dalla proponente.

f) La tipologia di recinzione n°3, impiegata per il lato Sud della viabilità, di cui all'allegato progetto, non dovrà essere modificata nel tempo; eventuali opere di mitigazione della stessa (siepi, teli ombreggianti, ecc.), non dovranno impedire al personale di Snam Rete Gas SpA la tragguardabilità della condotta e della rispettiva fascia asservita;

g) Fatto salvo per la viabilità in progetto e la recinzione lato Sud, qualsiasi altra opera dovrà essere realizzata ad una distanza minima pari a metri 5 (cinque) dal gasdotto di Snam Rete Gas SpA.

h) Qualora in corso di esecuzione dei lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto(a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese di E-distribuzione SpA - ad eseguire gli interventi necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di specifica richiesta di E-distribuzione SpA, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza.

i) Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla Unità operativa "Business Unit Asset Italia - Trasporto - Distretto Cesntro Orientale" di Snam Rete Gas il crono-programma dei lavori;

l) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte della proponente.

Resta altresì inteso che la fascia asservita dei metanodotti di Snam Rete Gas SpA non dovrà essere modificata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte.

Si specifica altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al progetto allegato alle note sopracitate, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte di E-distribuzione SpA – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" l'intervento ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la Snam Rete Gas SpA si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai propri metanodotti, a persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere di E-distribuzione, anche se realizzate in presenza di personale di Snam Rete Gas SpA.

3.9 AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI CESENA – Dipartimento di Sanità Pubblica: parere assunto al PG/2024/55185 del 22/03/2024:

Si precisa che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentono la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno. Inoltre tale fascia di rispetto dovrà essere idoneamente segnalata;

4. **di dare atto**, altresì, che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del punto 2.10 dell'Allegato al DM 22 ottobre 2022 e dell'art. 3 co. 2 della L.R. 8/2023, **comporta variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Forlì, con la localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**, così come individuata negli stralci cartografici allegati alla Deliberazione n. 21 dell'8 Aprile 2024 del Consiglio Comunale di Forlì:
 - PSC – POC – RUE – tavole VA 18 (stato modificato)
 - POC – tavola P 18
 - RUE – tavola P 18
 - POC - Elenco Vincoli espropriativi
 - POC – Allegato Vincoli espropriativiallegati, rispettivamente quali Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5 al presente provvedimento a formarne parte sostanziale ed integrante;
5. **di dichiarare la pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera** ai sensi dell'art.3 della L.R. 8/23 e ai sensi dell'art. 52- quater del DPR 327/01 e smi;
6. **di dare atto** che **i termini di efficacia degli atti** ricompresi e sostituiti dalla presente autorizzazione unica **decorrono dalla data del presente provvedimento**;
7. **di provvedere** a trasmettere integralmente, con separato invio a E-distribuzione SpA, Comune di Forlì, Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di Ripresa e resilienza e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, l'Autorizzazione Paesaggistica N. 10 Registro Paesagg. 2024, Protocollo N. 34134/2024 del 19/03/2024, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., rilasciata dal Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Pianificazione Urbanistica, prot. 24013/240 del 26/02/2024 (nostro protocollo PG/2024/55762 del 25/03/2024) all'interno della Conferenza di servizi;
8. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri del Comune di Forlì, competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che, per dimensioni o estensione, ha rilevanza o interesse esclusivamente locale;
9. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni, titolare dell'Incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)", si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;
11. **di dare atto** che la documentazione citata è depositata agli atti di questa Agenzia;
12. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al richiedente E-distribuzione S.p.A. e al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza e a tutti gli altri Enti ed Aziende componenti della Conferenza di servizi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr.ssa Tamara Mordenti
(Firmata digitalmente secondo le norme vigenti)

Allegati:

Allegato 1: PSC – POC – RUE – tavole VA 18 (stato modificato);

Allegato 2: POC – tavola P 18;

Allegato 3: RUE – tavola P 18;

Allegato 4: POC - Elenco Vincoli espropriativi;

Allegato 5: POC – Allegato Vincoli espropriativi;

Allegato 6: Autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, nulla-osta ed assensi trasmessi dai componenti della Conferenza di servizi e ricompresi dall'autorizzazione unica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.